

5 per mille 2021 – presentazione nuove iscrizioni

a cura del dott. Antonio Sisca *

Fino al 12 di aprile p.v. gli enti non ancora iscritti negli elenchi del c.d 5 per mille potranno presentare istanza per l'accreditamento al riparto del 5 per mille.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato in GU n. 231 del 17 settembre 2020, ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Di seguito riepiloghiamo gli aspetti più salienti e le novità, premettendo che gli enti già presenti negli elenchi permanenti non sono tenute a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2021.

Premessa

A partire dall'8 marzo e fino al 12 di aprile p.v. gli enti non ancora iscritti nei c.d. "Elenchi inerenti la ripartizione delle quote del 5 per mille Irpef", possono presentare istanza per l'accreditamento al riparto della quota del 5 per mille 2021.

In proposito si ricorda che la normativa di riferimento è ora contenuta nel D.Lgs. 111/2017 (attuativo di quanto in materia previsto dalla Legge Delega 106/2016 sulla Riforma del Terzo Settore) e nel relativo DPCM del 23 luglio 2020 (che ha abrogato e sostituito il precedente Dpcm del 7.7.2016).

Il quale:

- come ambito soggettivo di applicazione individua (a partire dall'anno successivo all'operatività del Runt) gli Enti iscritti al Runt. Con possibilità di fare domanda direttamente in sede di iscrizione al Registro Nazionale;
- conferma gli altri settori di destinazione (sport dilettantistico, ricerca scientifica e sanitaria, università, ecc);
- fissa un importo minimo erogabile (da 12 a 100 euro);
- prevede tempi più veloci di erogazione (entro il 31.12 del secondo esercizio con invio Iban entro il 30.09);
- rimodula gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Soggetti destinatari che possono presentare la nuova domanda

Per l'anno finanziario 2020, il 5 per mille è destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del volontariato:

- o organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
- o Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997 - pdf)
- o cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
 - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000 - pdf)
 - associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università**
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria**
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Nuove domande di accreditamento al 5 per mille

Rispetto agli anni precedenti la procedura di iscrizione si presenta più snella e semplificata. In estrema sintesi:

- la domanda va presentata entro il 12 aprile p.v. (il 10 aprile previsto dal d.p.c.m. cade di sabato);
- è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento. Di conseguenza gli enti interessati non dovranno presentare la successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo come avveniva negli anni precedenti (solitamente entro il mese di giugno);
- per l'accredimento delle associazioni sportive dilettantistiche, è competente il CONI che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione;
- gli altri enti dovranno invece utilizzare l'applicativo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Come già evidenziato, con l'istituzione del RUNTS gli enti iscritti potranno fare richiesta in sede di iscrizione e comunque sempre per il tramite dell'Ufficio Runts.

A fronte della domanda al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione con l'indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell'Anagrafe Tributaria. Nel caso di discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, l'ente dovrà comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i prescritti modelli AA7/10 (in caso di possesso di partita IVA) o AA5/6 (per i soggetti in possesso del solo codice fiscale).

Si evidenzia poi che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115.

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.

Nuove tempistiche

Nella tabella che segue si riportano le tempistiche così come aggiornate dal DPCM dello scorso luglio.

Descrizione adempimento	Termine
Avvio presentazione domande di iscrizione (per chi non presente nell'elenco permanente)	8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d'iscrizione	12 aprile 2021
Pubblicazione elenco provvisorio	entro il 20 aprile 2021
Richiesta correzione domande	entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione dell'elenco degli iscritti definitivo	entro il 10 maggio 2021
Termine regolarizzazione domanda e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro)	30 settembre 2021

Utilizzo fondi relativi alle annualità 2018 e 2019

Durante l'anno scorso gli enti accreditati hanno ricevuto (tra il giugno e il luglio del 2020) i contributi del 5 per mille relativi all'anno finanziario 2018 e (tra il mese di settembre e di ottobre dello stesso anno) anche i contributi relativi all'anno finanziario 2019. A causa dei limiti imposti dalla normativa emergenziale adottata per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, molti degli enti destinatari non sono riusciti però ancora utilizzare per le loro attività e progettualità, tali risorse.

In merito alla possibilità di uno slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del 5 x 1000 relativi alle annualità 2018 e 2019 e degli obblighi di rendicontazione connessi, con la nota 3142 del 4 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha riconosciuto la facoltà di accantonare le somme ricevute non spese, per cause legate all'emergenza epidemiologica, a 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Indicandole nel rendiconto e nella relativa relazione illustrativa con la voce "Accantonamento emergenza Covid-19", senza alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale. Somme accantonate che dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo successivo rendiconto. Alla base di ciò sta il riconoscimento da parte del ministero del fatto che la situazione legata alla pandemia ha reso di fatto impossibile per gli enti esercitare, in tutto o in parte, le loro attività tipiche, e di conseguenza poter utilizzare le risorse legate al 5 per mille. La pluriennalità del programma di impiego delle risorse deriva infatti, non da volontà, ma da una causa di forza maggiore derivante dai provvedimenti relativi alle disposizioni restrittive della pubblica autorità.

Perugia, 15 Marzo 2021

*A cura di Antonio Sisca – Dottore Commercialista Revisore Legale, Esperto in materia di Terzo Settore- Consulente del CESVOL Umbria